

MASSIMILIANO SILLA

MULTI FAMILY OFFICE

Capire **il trust.**

Quando serve davvero e quando è il travestimento di una paura; la segregazione e il controllo che la spegne; la nuova fiscalità con la scelta del momento; i costi veri e le alternative più semplici. Il trust spiegato senza venderlo: una guida indipendente per chi deve proteggere qualcuno, a lungo.

L'AFFIDAMENTO · I CONTI · LE MOSSE

EDIZIONE · SETTEMBRE 2026

MASSIMILIANOSILLA.COM

PERCHÉ QUESTA GUIDA

L'affidamento, **prima dell'atto.**

Il trust è lo strumento patrimoniale più potente che il nostro ordinamento riconosca, e il più frainteso: in Italia viene comprato troppo spesso per le ragioni sbagliate (nascondere, schermare, risparmiare imposte), che sono esattamente le ragioni per cui non funziona. Il suo mestiere vero è un altro: proteggere chi non può proteggersi da solo, governare il tempo lungo, dare a un patrimonio un amministratore terzo con regole che durano.

Questa guida lo spiega senza venderlo, con l'impianto della collana: l'affidamento e i suoi muri (attori, segregazione, e la mappa onesta di ciò da cui non protegge), le regole e i conti (il nuovo 4-bis con la scelta del momento, i redditi, il canone, le alternative più semplici) e l'uso consapevole: un caso completo coi numeri, gli errori in graduatoria, le cinque mosse, e il criterio per capire se il trust è lo strumento giusto, o se non lo è.

È una guida indipendente: non vende atti né strutture, e quando la mossa giusta è un attrezzo più semplice, o nessun attrezzo, lo dice. Non sostituisce gli specialisti: prepara a usarli bene, che è un'altra cosa.

COME USARE QUESTA GUIDA

- **È navigabile.** Dall'indice si salta al capitolo con un clic; il numero di pagina in basso riporta sempre all'indice.
- **«Da ricordare»,** in coda a ogni capitolo, riassume i punti essenziali in poche righe.
- **I box «In parole semplici»** traducono i concetti più tecnici in analogie quotidiane.
- **Il glossario finale** raccoglie tutti i termini tecnici: quando un termine non torna, la risposta è lì.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

INDICE

Tredici capitoli, **un percorso.**

PARTE PRIMA · L'AFFIDAMENTO E I SUOI MURI

01 Il vestito su misura, e i suoi equivoci 6

02 Gli attori e le regole del gioco 9

03 La segregazione, e il controllo che la uccide 12

04 Ciò da cui il trust non protegge 15

PARTE SECONDA · REGOLE E CONTI

05 L'imposta sul patrimonio: il nuovo 4-bis 19

06 I redditi: opaco, trasparente, interposto 23

07 Quanto costa davvero 26

08 Gli strumenti accanto 29

PARTE TERZA · L'USO CONSAPEVOLE

09 Il caso completo: un nonno, due nipoti, tre strade 33

10 Gli errori tipici, mappati 36

11 Le cinque mosse 39

12 Quando serve davvero: il criterio 42

13 Glossario essenziale 45

Avvertenze 48

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

Il trust, **in sei numeri.**

1992

Dal 1° gennaio l'Italia riconosce i trust (Convenzione dell'Aja 1985, L. 364/1989), senza una legge propria: si sceglie una legge regolatrice straniera.

4 attori

Disponente, trustee, beneficiari, guardiano: chi scrive le regole esce dalla proprietà, o il trust si spegne.

2 momenti

Il nuovo 4-bis: imposta all'uscita come regola, o per opzione all'entrata (su valori e franchigie di oggi, con la crescita esente).

24%

L'IRES del trust opaco residente; il trasparente imputa i redditi ai beneficiari. L'interposto li restituisce al disponente.

1 anno

La finestra del 2929-bis: il creditore anteriore con titolo pignora direttamente l'immobile uscito con l'atto gratuito.

0

Lo sconto del trust sulla legittima: la dotazione resta una liberalità, e i tre conti della successione non dormono.

Fonti: Convenzione dell'Aja 1985 (L. 364/1989), codice civile, TUS (D.Lgs. 346/1990, riscritto dal D.Lgs. 139/2024 e dal D.Lgs. 148/2026; dal 2027 D.Lgs. 123/2025), TUIR, L. 112/2016, giurisprudenza di legittimità; regole a settembre 2026. Valori indicativi: ogni famiglia ha i suoi numeri.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM



PARTE PRIMA · CAPITOLI 1–4

L'affidamento **e i suoi muri.**

Che cosa fa davvero un trust e i quattro equivoci da sgombrare; gli attori, i due atti e la legge presa in prestito; la segregazione con l'interruttore che la spegne; e la mappa onesta di ciò da cui non protegge: creditori di ieri, legittimari, fisco.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

01 Il vestito **su misura.**

Nessuno strumento patrimoniale è insieme così potente e così frainteso. Il trust è un abito su misura: affidare beni a un gestore perché li amministri, per anni o per generazioni, nell'interesse di chi si vuole proteggere o per uno scopo. Ma in Italia viene troppo spesso comprato per le ragioni sbagliate (nascondere, schermare, risparmiare imposte), e sono esattamente le ragioni per cui non funziona. Questo capitolo separa il mestiere vero dagli equivoci, prima ancora di spiegare la macchina.

1.1 Che cosa è, in una frase onesta

Il trust è il rapporto per cui un **disponente** trasferisce beni a un **trustee**, che ne diventa proprietario ma **non per sé**: li amministra secondo le regole scritte nell'atto istitutivo, nell'interesse di uno o più **beneficiari** o per uno **scopo**, spesso sotto l'occhio di un **guardiano**. I beni escono dal patrimonio del disponente ed entrano in un patrimonio **separato**: non si mescolano nemmeno con quello personale del trustee. È nato nei sistemi anglosassoni; l'Italia lo **riconosce** dal 1992, in forza della Convenzione dell'Aja del 1985 (ratificata con la legge 364/1989), pur non avendo una propria legge sostanziale: per questo ogni trust «italiano» vive con una **legge regolatrice straniera**, tipicamente inglese o di Jersey. Il capitolo 2 spiega come.

La frase onesta, dunque: il trust è lo strumento con cui **si rinuncia alla proprietà oggi** per garantire che un progetto (la protezione di un familiare fragile, il governo di un patrimonio per due generazioni, la tenuta di un insieme complesso) **sopravviva al proprietario**. Chi non è pronto alla prima metà della frase non avrà mai la seconda.

1.2 I quattro equivoci da sgombrare subito

«Mette i beni al riparo dai creditori». No: dai creditori *già esistenti* non protegge affatto (revocatoria e pignoramento diretto del capitolo 4 lo dimostrano), e usarlo così è il modo più rapido per farlo demolire in tribunale. **«Fa risparmiare imposte».** Dopo la riforma del 2024 la fiscalità è ordinata e sostanzialmente **neutra**: si pagano le stesse aliquote e franchigie di una donazione o di una successione, scegliendo semmai *quando* (capitolo 5). Chi lo compra per il fisco compra un equivoco costoso. **«È segreto».** Il trust è tracciato: registri, quadro RW, titolare effettivo. La riservatezza è relativa, l'opacità

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

verso il fisco è finita da anni. **«Posso controllarlo io».** È l'equivoco che uccide: il disponente che trattiene il controllo ottiene un trust **interposto o simulato**, inesistente per il fisco, fragile per i giudici (capitolo 3).

Sgombrato il campo, resta il mestiere vero, ed è prezioso: il trust fa cose che **nessun altro strumento italiano sa fare**. Le quattro che valgono il suo prezzo sono nel capitolo 12, il perno; il percorso per arrivarci parte dalla macchina.

> IN PAROLE SEMPLICI
>
> Il trust è come una fondazione tascabile: si scrive uno statuto, si nomina un amministratore, si dota un patrimonio e lo si vincola a uno scopo che continua senza di te. Nessuno fonderebbe una fondazione per nascondere contanti o pagare meno tasse; chi lo fa con un trust ha sbagliato strumento due volte.



FIGURA 1 Che cosa fa, e che cosa non fa — Quadro normativo a settembre 2026

1.3 Il percorso della guida

La guida segue il metodo della collana, con il registro del suo filone più tecnico. Prima le **fondamenta**: gli attori e le regole del gioco (capitolo 2), l'effetto di segregazione con il suo rovescio (il controllo trattenuto che lo annulla, capitolo 3) e la mappa onesta di ciò da cui il trust **non** protegge (capitolo 4). Poi **regole e conti**: l'imposta di successione e donazione col nuovo articolo 4-bis e la scelta fra entrata e uscita (capitolo 5), i redditi fra trust opaco, trasparente e interposto (capitolo 6), i costi veri (capitolo 7), gli strumenti accanto, dal fondo patrimoniale alla holding (capitolo 8).

Infine l'**uso**: un nonno, due nipoti minorenni e tre strade (capitolo 9); gli errori tipici in graduatoria (capitolo 10); le cinque mosse in programma (capitolo 11); e il perno: **i quattro mestieri veri del trust, e i quattro equivoci** (capitolo 12). Chiude il glossario. Le guide sorelle del blocco successorio (successione, testamento, donazioni, patto di famiglia) sono il contesto: qui si dà per acquisito ciò che là è spiegato per esteso.

DA RICORDARE

- Il trust: un disponente affida beni a un trustee, proprietario non per sé, nell'interesse di beneficiari o per uno scopo, in un patrimonio separato.
- L'Italia lo riconosce dal 1992 (Convenzione dell'Aja 1985, L. 364/1989) ma non ha una legge sostanziale propria: serve una legge regolatrice straniera.
- Quattro equivoci: non scherma dai creditori esistenti, non fa risparmiare imposte (fiscalità neutra dal 2025, con la riforma del 2024), non è segreto, non si controlla dal divano.
- La frase onesta: si rinuncia alla proprietà oggi perché un progetto sopravviva al proprietario. Senza la prima metà non c'è la seconda.
- Il mestiere vero esiste ed è prezioso: quattro cose che nessun altro strumento italiano sa fare (capitolo 12).

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

02 Quattro ruoli, **due atti.**

Quattro ruoli, due atti e una legge presa in prestito: la macchina del trust è tutta qui. Capire chi fa che cosa, e soprattutto chi non può fare che cosa, è metà della materia: quasi ogni patologia dei capitoli successivi nasce da un ruolo disegnato male, da un trustee decorativo o da un disponente che non ha capito di essere uscito di scena.

2.1 I quattro ruoli

Il **disponente** (settlor) crea il trust e lo dota dei beni: la sua è la parte più breve. Scrive le regole, sceglie le persone, trasferisce, e da quel momento **esce dalla proprietà**. Può riservarsi poteri puntuali (nominare o revocare il guardiano, essere consultato su atti straordinari), ma ogni potere trattenuto oltre misura avvicina il trust al baratro dell'interposizione. Il **trustee** è il proprietario-amministratore: intestatario dei beni, li gestisce con la diligenza professionale richiesta, tiene la contabilità, rende conto, e risponde del suo operato. Verso i beneficiari, non verso il disponente. Può essere una persona fisica di fiducia, ma nei patrimoni seri è quasi sempre una **trust company professionale**: la differenza fra le due scelte è il tema del capitolo 10.

I **beneficiari** sono i destinatari dell'utilità: possono avere diritti attuali sui redditi, aspettative sul capitale a un termine, o essere una platea che il trustee gradua con discrezionalità guidata dall'atto (distinzioni che il fisco riprende al capitolo 6). Il **guardiano** (protector), figura facoltativa ma preziosa, vigila sul trustee: veti su atti chiave, potere di sostituirlo, custodia dello spirito dell'atto quando il disponente non c'è più. Nei trust familiari ben disegnati è il contrappeso che rende accettabile l'uscita di scena del disponente.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM



FIGURA 2 I quattro attori — Convenzione dell'Aja 1985; L. 364/1989

2.2 I due atti, e la legge presa in prestito

La macchina si costruisce con due atti distinti. L'**atto istitutivo** è lo statuto: nomina i ruoli, definisce beneficiari e scopo, fissa la durata, le regole di gestione e di attribuzione, i poteri del guardiano, le clausole per i casi storti. La **dotazione** è il trasferimento dei beni al trustee (contestuale o successiva, anche in più riprese): è l'atto che produce gli effetti patrimoniali (e fiscali: capitolo 5). Tenerli concettualmente separati aiuta: si può avere un ottimo statuto e dotarlo male, o viceversa.

Quanto alle regole del gioco: l'Italia **riconosce** i trust dalla Convenzione dell'Aja (in vigore per noi dal 1° gennaio 1992), ma non ha una legge interna che ne disciplini il funzionamento. Ogni trust operante in Italia sceglie perciò nell'atto una **legge regolatrice straniera** (inglese, di Jersey, maltese) che governa poteri, doveri e patologie. È il cosiddetto **trust interno**: disponente, beni e beneficiari italiani, legge straniera; dopo trent'anni di prassi e giurisprudenza è pienamente cittadino del nostro ordinamento. La scelta della legge non è un dettaglio da modulo: leggi diverse trattano diversamente durata, diritti dei beneficiari e poteri del disponente. Ed è una scelta da fare con un professionista che quelle leggi le conosce davvero.

> IN PAROLE SEMPLICI
>
> Il disponente è l'architetto: disegna la casa e poi ne consegna le chiavi. Il trustee è il custode che la abita per conto di altri. I beneficiari sono quelli per cui la casa esiste. Il guardiano tiene una copia delle chiavi solo per controllare che il custode faccia il suo mestiere. L'errore italiano tipico è l'architetto che pretende di continuare a vivere in salotto.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

2.3 Durata, revocabilità, e ciò che l'atto deve prevedere

Tre scelte strutturali meritano attenzione prima di ogni altra. La **durata**: i trust familiari si disegnano a termine (il compimento di un'età dei beneficiari, una generazione, un evento) o per scopo esaurito; le leggi regolatrici moderne ammettono durate lunghissime, ma un trust italiano sensato ha un orizzonte dichiarato e una regola chiara di destinazione finale. La **revocabilità**: il trust revocabile, dove il disponente può riprendersi tutto, è quasi sempre una **finta**: fiscalmente interposto (i redditi restano suoi), civilmente fragilissimo. La regola dell'uso serio è l'**irrevocabilità**, con le valvole affidate al guardiano, non al disponente.

Infine le **clausole dei giorni storti**, parallele a quelle viste nelle guide sorelle: la sostituzione del trustee inadempiente, la successione del guardiano, il destino dei beni se un beneficiario premuore o se lo scopo diventa impossibile, la **lettera dei desideri** (il documento non vincolante con cui il disponente consegna al trustee il senso delle regole). Un atto istitutivo senza queste pagine è un vestito su misura senza cuciture: elegante in vetrina, inservibile alla prima piega.

DA RICORDARE

- Disponente: scrive le regole, dota, ed esce dalla proprietà. Trustee: proprietario-amministratore che risponde ai beneficiari. Guardiano: il contrappeso che vigila.
- Due atti: istitutivo (lo statuto) e dotazione (il trasferimento, anche in più riprese), con effetti patrimoniali e fiscali distinti.
- Trust interno: disponente e beni italiani, legge regolatrice straniera (inglese, Jersey): l'Italia riconosce dal 1992 ma non disciplina.
- Irrevocabilità come regola dell'uso serio: il trust revocabile è fiscalmente interposto e civilmente fragile.
- L'atto deve prevedere i giorni storti: sostituzioni, premorienze, scopo impossibile, lettera dei desideri.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

03 I muri, **e l'interruttore.**

L'effetto che giustifica l'intero istituto è la separazione patrimoniale: i beni in trust non appartengono più al disponente, non si confondono con il patrimonio personale del trustee, non sono aggredibili dai creditori di nessuno dei due per debiti estranei al trust. È un effetto potentissimo, e ha un interruttore nascosto: il controllo. Il disponente che continua a comandare spegne la segregazione con le proprie mani.

3.1 Tre patrimoni, tre muri

La dotazione produce un patrimonio a sé: i beni sono **intestati al trustee**, ma formano una massa **separata** dal patrimonio personale del trustee (i suoi creditori privati non la toccano, non cade nella sua successione, non entra nel suo eventuale fallimento), da quello del **disponente** (che non ne è più proprietario) e da quello dei **beneficiari** (finché l'atto non attribuisce loro diritti attuali). Per gli immobili la separazione si rende opponibile con la **trascrizione**; per le partecipazioni con l'annotazione nei registri; per i conti con l'intestazione qualificata. La prassi trentennale ha consolidato tutto questo, e l'ordinamento conosce del resto un parente domestico, il vincolo di destinazione dell'articolo **2645-ter**, che conferma il principio: la destinazione, se seria e trascritta, si oppone ai terzi.

Questa architettura è ciò che rende il trust adatto ai suoi mestieri veri: il patrimonio del figlio fragile che nessun creditore del fratello-trustee potrà mai toccare; l'azienda di famiglia che attraversa una generazione senza cadere nelle successioni personali di chi la amministra; il capitale che resta unito mentre le persone attorno cambiano.

3.2 L'interruttore: interposizione e sham

Tutto l'edificio poggia su una condizione: che l'affidamento sia **vero**. La prassi dell'Agenzia (circolare 34/E/2022, sulla scia della circolare 61/E/2010) e la giurisprudenza tributaria sull'art. 37, comma 3, del DPR 600/1973 (Cass. 11055/2021) distinguono due patologie. L'**interposizione fittizia**: il trust esiste solo sulla carta, costruito fin dall'inizio senza alcuna reale intenzione di spossessarsi, parente della simulazione. E l'**interposizione reale**: il trust esiste, ma il disponente ha trattenuto poteri tali (revoca libera del trustee, direttive vincolanti sulla gestione, facoltà di riprendersi i beni, beneficiario di fatto sé

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

stesso) da farne un guanto sulla propria mano. In entrambi i casi la conseguenza è la stessa: per il fisco il trust è **inesistente** (i redditi restano del disponente, capitolo 6) e i giudici civili, davanti a un trust simulato o «sham», negano la **segregazione**: i beni si considerano mai usciti.

I segnali che le corti e l'Agenzia leggono come controllo trattenuto sono ormai un catalogo: il disponente che è anche trustee o unico guardiano con poteri gestori; la revocabilità piena; le «raccomandazioni» che il trustee esegue come ordini; il conto del trust usato come bancomat di famiglia; il trustee parente stretto privo di autonomia reale. Nessuno di questi segnali, da solo, è sempre fatale, ma il loro cumulo racconta una storia che nessun atto ben scritto può smentire.

> IN PAROLE SEMPLICI
>
> La segregazione è un ponte levatoio: protegge solo se, una volta alzato, il padrone del castello ha davvero gettato la manovella nel fossato. Chi la tiene in tasca «per sicurezza» non ha un ponte levatoio: ha una scenografia. E i creditori, il fisco e i giudici sanno distinguere benissimo un ponte da un fondale dipinto.



FIGURA 3 Tre muri, un interruttore — Prassi (circ. 34/E/2022) e giurisprudenza

3.3 Come si costruisce un affidamento vero

La difesa è progettuale, non verbale. **Trustee autonomo**: professionale, o comunque dotato di reale indipendenza, che decide secondo l'atto e documenta le proprie decisioni. La contabilità e i rendiconti annuali sono la prova viva che il trust funziona. **Poteri del disponente ridotti all'osso** e mai gestori: la voce del disponente vive nella lettera dei desideri, non nelle direttive. **Guardiano terzo** con poteri di controllo, non di amministrazione. **Flussi coerenti**: le attribuzioni ai beneficiari seguono l'atto, transitano

con delibere motivate, lasciano traccia. **Distanza**: il disponente che dopo la dotazione continua a usare la casa conferita senza un titolo (un comodato scritto, una riserva prevista dall'atto) sta scrivendo la memoria difensiva dei suoi avversari.

Vale la sintesi che questa collana ripete in tutte le guide precedenti: gli strumenti non falliscono per difetto di clausole, falliscono per eccesso di riserve mentali. Il trust è il caso estremo della regola. È lo strumento della **rinuncia organizzata**, e chi non vuole rinunciare ha a disposizione strumenti più onesti per non farlo: il capitolo 8 li elenca.

DA RICORDARE

- La dotazione crea una massa separata: creditori personali del trustee, del disponente e dei beneficiari restano fuori, ciascuno dal proprio muro.
- Opponibilità: trascrizione per gli immobili, annotazioni e intestazioni qualificate per il resto. Il 2645-ter conferma il principio in casa nostra.
- Interposizione fittizia (mai voluto spossessarsi) e reale (poteri trattenuti): il fisco considera il trust inesistente (circ. 34/E/2022, Cass. 11055/2021), i giudici civili negano la segregazione.
- I segnali del controllo: disponente-trustee, revocabilità piena, direttive travestite, conto-bancomat, trustee parente senza autonomia.
- La difesa è progettuale: trustee autonomo documentato, poteri del disponente all'osso, guardiano terzo, flussi tracciati, distanza dai beni.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

04 Ciò da cui **non protegge.**

Il capitolo più importante per chi arriva al trust con l'idea dello scudo. Tre muri restano in piedi qualunque cosa dica l'atto: i creditori di ieri, con la revocatoria e il pignoramento diretto; i legittimari, con i conti che le guide sorelle hanno insegnato; il fisco, che guarda alla sostanza. Conoscerli prima evita l'acquisto più costoso del mercato: uno strumento comprato per l'unica cosa che non sa fare.

4.1 I creditori di ieri: revocatoria e 2929-bis

Chi ha debiti e conferisce beni in trust non li protegge: li **espone con più eleganza**. La dotazione è un atto a titolo gratuito, e contro gli atti gratuiti il creditore anteriore ha due armi. La **revocatoria ordinaria** (articolo 2901): entro **cinque anni** dall'atto, il creditore che dimostri il pregiudizio lo fa dichiarare inefficace verso di sé, e per gli atti gratuiti non serve provare alcuna complicità di terzi. E dal 2015 l'arma rapida: l'articolo **2929-bis** consente al creditore **munito di titolo esecutivo**, pregiudicato da un atto gratuito o da un vincolo di indisponibilità su **immobili o mobili registrati** compiuto *dopo* il sorgere del credito, di **pignorare direttamente** il bene (senza nemmeno passare dalla revocatoria), purché trascriva il pignoramento entro **un anno** dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole.

Tradotto per il lettore frettoloso: il trust istituito quando i debiti già esistono è carta velina, e in più segnala l'intento. La segregazione protegge il patrimonio **dai rischi futuri e altrui** (i creditori del trustee, le vicende dei beneficiari), non dal passato del disponente. Chi teme rischi professionali futuri e ha i conti in ordine può pianificare per tempo, con orizzonti lunghi e scopi veri; chi cerca un rifugio dopo l'incendio trova solo un'aggravante.

4.2 I legittimari, e i tre conti che non dormono

Il trust **non deroga alla legittima**. I lettori del blocco successorio riconosceranno la meccanica: la dotazione è una **liberalità** (indiretta, a favore dei beneficiari finali) e come tale entra nei tre conti che si aprono alla morte del disponente: **riunione fittizia** per misurare legittima e disponibile, **collazione** fra i coeredi che ne hanno beneficiato, **azione di riduzione** se le quote riservate risultano lese. Il figlio escluso dal trust che alla morte del padre scopre metà del patrimonio vincolata a favore del fratello ha davanti esattamente le azioni che avrebbe contro una donazione squilibrata. E gli approdi della legge 182/2025 (il credito verso i beneficiari al posto della restituzione dei beni) valgono anche qui.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

La conseguenza progettuale è la stessa delle guide sorelle: il trust si disegna **dentro la disponibile**, con il conto dei legittimari fatto prima, oppure con i legittimari **dentro il progetto**, come beneficiari o come firmatari consapevoli. Il trust che ignora la legittima non la vince: la rinvia, con gli interessi delle liti.

> IN PAROLE SEMPLICI
>
> Pensala come una cassaforte trasparente: chiude benissimo verso il futuro (i rischi che ancora non esistono, i creditori che verranno, le fragilità di chi riceverà), ma le persone con un diritto già scritto nella legge, i creditori di ieri e i legittimari, la vedono e la aprono. Il trust è un'ottima cassaforte e un pessimo nascondiglio.



FIGURA 4 I tre muri che restano — Artt. 2901, 2929-bis c.c.; artt. 556 ss. c.c.

4.3 Il fisco della sostanza, e il perimetro onesto

Terzo muro: il fisco **guarda attraverso**. Il trust interposto del capitolo 3 è tamquam non esset: redditi imputati al disponente, sanzioni, e l'eventuale contestazione penale nei casi estremi di occultamento. Il monitoraggio è capillare: i trust rilevano nel **quadro RW**, nelle regole sul **titolare effettivo**, negli scambi automatici internazionali di informazioni. L'epoca in cui un trust estero rendeva invisibili è chiusa da un decennio; ciò che resta è uno strumento **tracciato e rispettabile**, che è esattamente ciò che serve ai suoi usi legittimi.

Il perimetro onesto, allora: il trust **non** serve contro i creditori di ieri, **non** serve contro i legittimari, **non** serve a sparire. Serve (e come vedremo, magnificamente) a proteggere chi non può proteggersi da solo, a governare il tempo lungo, a dare a un patrimonio complesso un amministratore terzo con regole stabili. Con questa mappa in mano, i prossimi capitoli possono finalmente parlare di conti: quanto costa al fisco (capitoli 5 e 6) e quanto costa in parcelle (capitolo 7).

DA RICORDARE

- Creditori anteriori: revocatoria entro cinque anni (2901, senza prova di complicità per gli atti gratuiti) e pignoramento diretto ex 2929-bis su immobili e mobili registrati, entro un anno dalla trascrizione.
- Il trust istituito coi debiti già in casa è carta velina, e segnala l'intento: la segregazione protegge dai rischi futuri e altrui, non dal passato del disponente.
- La dotazione è una liberalità: riunione fittizia, collazione e riduzione valgono anche qui. Il trust non deroga alla legittima, la rinvia con gli interessi.
- Si progetta dentro la disponibile o con i legittimari dentro il progetto.
- Il fisco guarda alla sostanza: RW, titolare effettivo, scambi automatici. Il trust serio è tracciato, ed è giusto così.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM



PARTE SECONDA · CAPITOLI 5–8

Regole **e conti.**

Il nuovo 4-bis con la scelta fra entrata e uscita; i redditi fra opaco, trasparente e interposto; il canone del vestito su misura, con la soglia di proporzionalità; e la bottega degli strumenti accanto, dal fondo patrimoniale alla holding.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

05 Un'imposta, **due momenti.**

Per quindici anni la domanda «quando si paga l'imposta di donazione su un trust?» ha prodotto circolari, ricorsi e tre orientamenti diversi. Il decreto 139/2024 ha chiuso la stagione con una regola scritta, l'articolo 4-bis del testo unico, e con una scelta rara nel nostro fisco: lasciare al contribuente la decisione sul momento. Si paga all'uscita, quando i beni arrivano ai beneficiari; oppure, per opzione, all'entrata, congelando aliquote, franchigie e valori di oggi.

5.1 La regola: si paga all'uscita

La regola del nuovo **articolo 4-bis**, in vigore dal 1° gennaio 2025 e valida per trust e altri vincoli di destinazione: l'imposta sulle successioni e donazioni si applica **al momento dell'attribuzione** dei beni ai beneficiari, non alla dotazione. È la codificazione dell'approdo a cui la Cassazione era giunta da anni: quando i beni entrano nel trust non c'è ancora arricchimento di nessuno; l'arricchimento, e quindi l'imposta, matura quando il trustee attribuisce. Aliquote e franchigie sono quelle del **rapporto fra disponente e beneficiario**: il trust è fiscalmente un ponte, non un soggetto che spezza la parentela. Il nonno che vincola per i nipoti sconta, all'attribuzione, il 4 per cento oltre un milione di franchigia per ciascun nipote, come se avesse donato direttamente.

Corollari pratici: la dotazione sconta le imposte in misura **fissa**; la **territorialità** si fissa guardando alla residenza del disponente al momento della separazione patrimoniale; e i valori imponibili sono quelli **del giorno dell'attribuzione**, con tutto ciò che ne segue per i patrimoni destinati a crescere, ed è qui che entra in gioco l'opzione.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

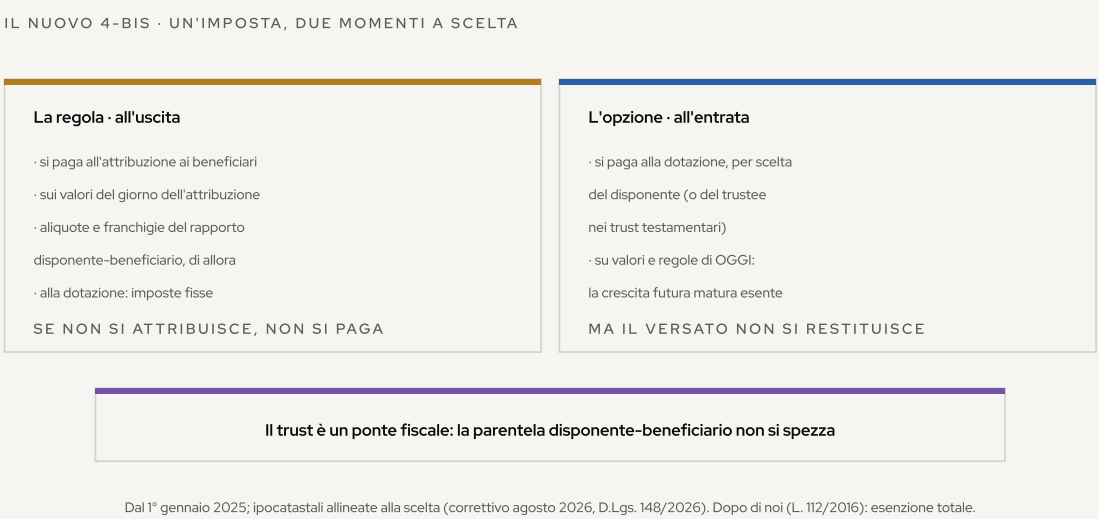

FIGURA 5 Un'imposta, due momenti — Art. 4-bis TUS; D.Lgs. 139/2024

5.2 L'opzione: pagare all'entrata, e congelare

Il terzo comma del 4-bis consente al **disponente** (o al trustee, nei trust testamentari) di **optare per il pagamento anticipato**: l'imposta si liquida al conferimento (o all'apertura della successione), con le aliquote, le franchigie e i **valori di quel momento**, sempre secondo il rapporto disponente-beneficiario, a due condizioni scritte nella norma: i beneficiari devono essere individuabili per categoria al momento dell'opzione (altrimenti si paga l'aliquota massima dell'8 per cento senza franchigie), e l'esenzione delle attribuzioni future vale solo verso beneficiari della stessa categoria per cui si è pagato. Il premio è potente: le attribuzioni successive **non scontano più nulla**, anche se nel frattempo i beni si sono moltiplicati. La crescita matura fiscalmente esente, come il caso del capitolo 9 mostra coi numeri. Il prezzo è simmetrico: l'imposta pagata **non si restituisce**, nemmeno se l'attribuzione finale non avverrà o avverrà verso beneficiari con franchigie migliori; e si rinuncia alla liquidità nel frattempo.

La logica della scelta ricalca il «donare o attendere» della guida sulle donazioni, con un piano in più: **uscita** conviene per patrimoni stabili, sotto franchigia, o quando i beneficiari finali sono incerti; **entrata** conviene per patrimoni sopra franchigia destinati a crescere, o per chi vuole chiudere la partita con le regole correnti (fra le più miti d'Europa e periodicamente in discussione). È una scelta da fare col fiscalista, atto alla mano; la tabella riassume i due regimi.

	REGOLA: ALL'USCITA	OPZIONE: ALL'ENTRATA
Quando si paga	All'attribuzione ai beneficiari	Alla dotazione (o all'apertura della successione)
Su quali valori	Quelli del giorno dell'attribuzione	Quelli di oggi: la crescita matura esente
Aliquote e franchigie	Del rapporto disponente-beneficiario, alle regole di allora	Del rapporto disponente-beneficiario, alle regole di oggi; se la categoria di beneficiari non è determinabile, 8% senza franchigie
Se l'attribuzione non avviene	Non si è pagato nulla	L'imposta versata non si restituisce
Per chi ha senso	Patrimoni stabili o sotto franchigia, beneficiari incerti	Patrimoni sopra franchigia destinati a crescere, regole correnti da fissare

TABELLA 1 I due regimi del 4-bis a confronto

> IN PAROLE SEMPLICI
>
> Il 4-bis funziona come il biglietto di un viaggio lungo: puoi pagarlo alla partenza, al prezzo di listino di oggi, o all'arrivo, al prezzo che troverai. Se il viaggio farà crescere il valore del bagaglio, il biglietto pagato in partenza sarà stato un affare; se il viaggio si interrompe, quel biglietto nessuno te lo rimborsa. Non esiste la risposta giusta: esiste il conto fatto prima.

5.3 Ipocatastali, Dopo di noi, e il quadro d'insieme

Completano il quadro tre tessere. Le **ipotecarie e catastali** sugli immobili seguono la stessa musica: con la tassazione all'uscita si pagano in misura proporzionale all'attribuzione (fisse nei passaggi intermedi); con l'opzione per l'entrata, il decreto correttivo dell'agosto 2026 (D.Lgs. 148/2026, art. 13, in vigore dal 12 agosto) ha chiarito che anche le proporzionali si anticipano al conferimento, e l'attribuzione finale non sconta più le ipocatastali. I **trust «Dopo di noi»** (legge 112/2016), istituiti a favore di persone con disabilità grave, godono di **esenzione totale** da imposta di successione e donazione e agevolazioni sulle ipocatastali, a condizioni di forma e contenuto precise: sono il capitolo più protetto dell'intero sistema, e avranno spazio nella futura guida dedicata.

Il quadro d'insieme, allora, ribalta un pregiudizio: il fisco patrimoniale del trust, dopo il 2024, è **ordinato, neutro e perfino gentile** (stesse aliquote di una donazione, momento a scelta, esenzione piena per la fragilità grave). Ciò che il trust aggiunge non è sconto ma **architettura**: la possibilità di separare il momento della protezione dal momento dell'arricchimento. I redditi, però, sono un'altra storia. E meritano il capitolo che segue.

DA RICORDARE

- Art. 4-bis TUS (dal 2025): l'imposta si applica all'ATTRIBUZIONE ai beneficiari, con aliquote e franchigie del rapporto disponente-beneficiario. La dotazione sconta imposte fisse.
- Il trust è un ponte fiscale, non un soggetto che spezza la parentela: nonno→nipoti resta 4% oltre 1 mln ciascuno.
- Opzione (co. 3): pagare all'entrata su valori e regole di oggi. Esenti le attribuzioni future alla stessa categoria di beneficiari, anche se i beni crescono (categoria non determinabile: 8% senza franchigie). Ma l'imposta versata non si restituisce.
- Uscita per patrimoni stabili o sotto franchigia; entrata per patrimoni sopra franchigia destinati a crescere o per fissare le regole correnti.
- Ipocatastali allineate alla scelta (correttivo agosto 2026, D.Lgs. 148/2026); trust Dopo di noi (L. 112/2016): esenzione totale per la disabilità grave.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

06 Le tre orbite **dei redditi.**

Se l'imposta sul patrimonio è diventata semplice, quella sui redditi resta un piccolo sistema solare: tre orbite (trust opaco, trasparente, interposto) più il caso speciale dei trust esteri. La buona notizia è che le orbite sono nitide e la scelta di progetto quasi sempre le governa. Questo capitolo le percorre con il livello di dettaglio che serve a decidere, lasciando al fiscalista la contabilità.

6.1 Le tre orbite del reddito

Il perno è l'articolo **73 del testo unico delle imposte sui redditi**, che conosce due specie. Il trust **opaco** (senza beneficiari di reddito «individuati», tipicamente il trust discrezionale in cui il trustee decide se e quanto distribuire) è un **soggetto IRES**: i redditi si tassano in capo al trust, con l'aliquota del **24 per cento**, fermi restando, per i redditi finanziari, i prelievi sostitutivi ordinari che il trust sconta come ogni investitore (26 per cento, 12,5 sui titoli di Stato: la guida sorella sul fisco li racconta). Il trust **trasparente** (con beneficiari individuati, titolari di un diritto attuale ai redditi) non paga per sé: i redditi sono **imputati per trasparenza** ai beneficiari, in proporzione, come redditi di capitale (articolo 44, lettera g-sexies), qualunque cosa venga materialmente distribuita. E il trust **interposto** del capitolo 3 chiude il cerchio in malo modo: fiscalmente non esiste, e i redditi restano **del disponente**, con gli interessi e le sanzioni del caso.

La scelta fra opaco e trasparente è dunque una leva di progetto: il trust di accumulo per i nipoti minorenni sarà tipicamente opaco (tassa il 24 e reinveste); quello che distribuisce una rendita al beneficiario fragile può essere disegnato trasparente, con i redditi che arrivano alla sua aliquota. Nessuna delle due strade è «migliore»: dipende da chi deve godere dei frutti, e quando.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

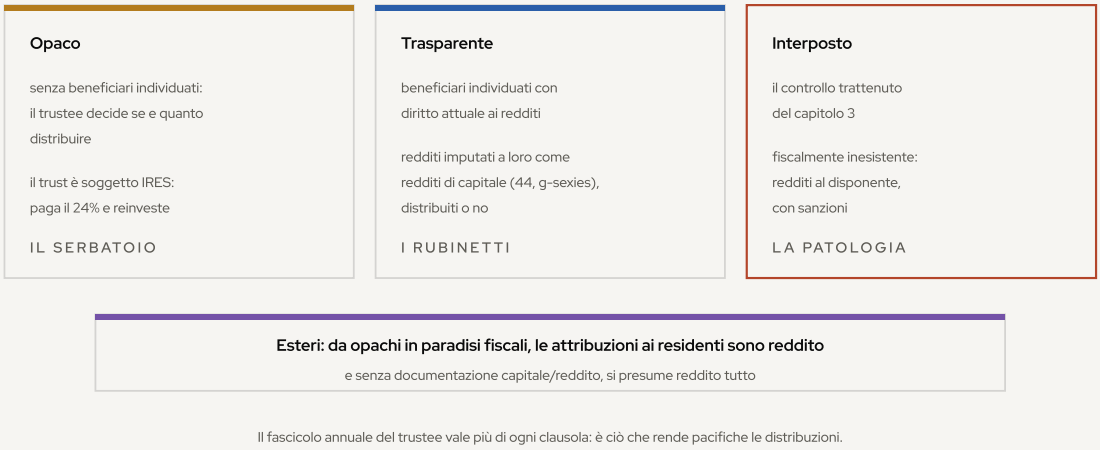

FIGURA 6 Le tre orbite dei redditi — Artt. 73 e 44 TUIR

6.2 I trust esteri, e le distribuzioni che tornano a casa

Il capitolo estero merita due righe di mappa, perché è lì che vivono gli equivoci residui. Il trust **estero opaco** con beneficiari italiani segue una regola di prudenza legislativa: se è stabilito in Stati a **fiscalità privilegiata**, le somme che attribuisce ai residenti si tassano come **redditi di capitale**. E quando la distinzione fra capitale conferito e reddito accumulato non è documentata, si **presume reddito** l'intera attribuzione. Fuori dai paradisi, le attribuzioni di puro capitale restano fuori dal reddito, ma la documentazione del trustee è ciò che separa la serenità dal contenzioso.

Per tutti i trust, ovunque stabiliti, valgono poi gli obblighi di **monitoraggio** già incrociati al capitolo 4: quadro RW per disponente, beneficiari e a volte guardiano secondo i ruoli effettivi, IVIE e IVAFE sui patrimoni esteri, registri del titolare effettivo. La lezione operativa: un trust ben amministrato produce ogni anno un **fascicolo** (rendiconto, distinzione capitale/reddito, delibere), ed è quel fascicolo, più di ogni clausola, a rendere le distribuzioni fiscalmente pacifiche.

> IN PAROLE SEMPLICI
>
> Opaco e trasparente non sono pagelle morali: sono due tubature. Nella prima i frutti si fermano nel serbatoio e il serbatoio paga la sua imposta; nella seconda scorrono dritti ai rubinetti dei beneficiari, che pagano ciascuno la propria. L'errore non è scegliere l'una o l'altra: è montare le tubature senza sapere chi deve bere, e quando.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

6.3 Il conto completo, e il confine col capitolo successivo

Ricomposto il mosaico, il conto fiscale complessivo di un trust familiare italiano ben costruito: imposte **fisse** alla dotazione (salvo opzione del capitolo 5); **IRES al 24** sui redditi se opaco, o trasparenza sui beneficiari; imposta di donazione **all'attribuzione** col rapporto disponente-beneficiario (salvo opzione già esercitata); ipocatastali secondo la scelta. Niente di tutto questo è uno sconto rispetto al possesso diretto (in qualche configurazione è un moderato sovrapprezzo), ed è la conferma numerica del capitolo 1: chi arriva al trust per pagare meno ha sbagliato porta.

C'è però un costo che il fisco non fattura e che decide più spesso di ogni aliquota: parcelle, gestione, adempimenti. È il vero discrimine fra il trust che serve e quello che pesa. E ha bisogno di un capitolo tutto suo.

DA RICORDARE

- Art. 73 TUIR: trust opaco (senza beneficiari individuati) = soggetto IRES al 24%; trasparente = redditi imputati ai beneficiari come redditi di capitale (44, g-sexies), distribuiti o no.
- Interposto: i redditi restano del disponente, con sanzioni. La sostanza vince sempre sulla carta.
- Esteri: da trust opachi in Stati a fiscalità privilegiata le attribuzioni ai residenti si tassano come reddito, e senza documentazione si presume reddito tutto.
- Monitoraggio per tutti: quadro RW secondo i ruoli effettivi, IVIE/IVAFE, titolare effettivo.
- Il fascicolo annuale del trustee (rendiconto, capitale/reddito, delibere) vale più di ogni clausola: è ciò che rende pacifiche le distribuzioni.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

07 Il canone **del su misura.**

Il trust è l'unico strumento di questa collana con un canone: non lo si compra, lo si mantiene. Progettazione e atto all'inizio, trustee e adempimenti ogni anno, professionisti a ogni snodo. I numeri che seguono sono ordini di grandezza dichiarati (ogni situazione ha i suoi), ma bastano per la domanda che conta: sotto quale soglia di patrimonio e complessità il vestito su misura costa più del guardaroba?

7.1 Il conto d'ingresso

La nascita di un trust serio passa da tre voci. La **progettazione**: l'analisi della situazione, il disegno dei ruoli, la scelta della legge regolatrice, la stesura dell'atto. Lavoro di avvocati specializzati che, per un trust familiare non banale, si misura in **alcune migliaia di euro**, e sale con la complessità. L'**atto e la dotazione**: il notaio per gli atti pubblici e i trasferimenti, con onorari e imposte fisse (o l'opzione del capitolo 5, se esercitata); per gli immobili, le trascrizioni. E la **messa a regime**: apertura dei rapporti intestati al trustee, codice fiscale del trust, prima contabilità. Un trust familiare medio parte raramente sotto i **5-10.000 euro** complessivi; strutture articolate superano agevolmente il doppio.

È il prezzo di un abito sartoriale, e la tentazione del risparmio è il primo segnale d'allarme: l'atto «da modello» scaricato o adattato al risparmio è la matrice di buona parte delle patologie del capitolo 3. Un trust nasce bene o combatte per sempre.

7.2 Il canone annuo

Poi, ogni anno. Il **trustee professionale**: le trust company serie prezzano a percentuale (indicativamente fra lo **0,2 e lo 0,5 per cento** del patrimonio amministrato, con minimi che partono da qualche migliaio di euro) o a canone fisso per strutture semplici; il trustee persona fisica di fiducia costa meno in parcelle e di più in rischio, come il capitolo 10 argomenta. Il **guardiano**, se professionale, un compenso più contenuto. La **compliance**: dichiarazioni fiscali del trust, quadro RW dei soggetti coinvolti, registri del titolare effettivo, rendiconti (il fascicolo annuale del capitolo 6, che è insieme un costo e la migliore polizza). Per un trust familiare medio, il canone tutto compreso si colloca facilmente fra i **3 e i 10.000 euro l'anno**; su patrimoni importanti la percentuale del trustee domina il conto.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

La tabella mette in fila le voci coi loro ordini di grandezza. Due avvertenze di lettura: i minimi valgono per strutture *semplici e pacifiche* (ogni conflitto, ogni immobile estero, ogni beneficiario litigioso sposta il conto), e il canone va proiettato sull'intera durata: un trust ventennale al canone medio è un impegno che supera facilmente i **centomila euro**, e sui patrimoni grandi le centinaia di migliaia. Non è un argomento contro: è l'argomento per la soglia.

VOCE	QUANDO	ORDINE DI GRANDEZZA
Progettazione specialistica	Una volta	Da alcune migliaia di euro, e sale con la complessità
Atto istitutivo e dotazione	Una volta (o a ogni conferimento)	Onorari notarili; imposte fisse, salvo opzione
Trustee professionale	Ogni anno	≈0,2–0,5% del patrimonio, con minimi da migliaia di euro
Guardiano professionale	Ogni anno, se nominato	Compenso contenuto, spesso forfettario
Compliance e fascicolo	Ogni anno	Dichiarazioni, RW, registri, rendiconto: da centinaia a migliaia
Operazioni straordinarie	Se accadono	Modifiche, sostituzioni, patologie: in multipli

TABELLA 2 Le voci di costo, in ordini di grandezza

> IN PAROLE SEMPLICI
>
> Il fondo patrimoniale è un lucchetto da ferramenta: costa poco e chiude poco. Il trust è un impianto di sicurezza con vigilanza: funziona davvero, e ha un canone. La domanda giusta non è «quanto costa il trust?» ma «il valore di ciò che proteggo, e la serietà del rischio, giustificano una vigilanza a canone?». Sotto una certa soglia, la risposta onesta è no.

7.3 La soglia di proporzionalità

Mettendo insieme ingresso e canone, la prassi professionale onesta converge su un ordine di grandezza: sotto il **mezzo milione di patrimonio vincolato**, un trust con trustee professionale raramente si giustifica sul piano dei puri numeri. I costi ventennali mangiano una fetta a due cifre del capitale protetto. Fra il mezzo milione e i due, la risposta dipende dalla **ragione**: una fragilità vera può giustificare il

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

canone anche su patrimoni contenuti (e lì soccorrono le agevolazioni Dopo di noi e soluzioni più leggere); la sola preferenza organizzativa, no. Sopra, il costo diventa fisiologico, e il confronto si sposta sulle alternative del capitolo 8.

Un'ultima voce, spesso dimenticata: il **costo di uscita**. Modificare un trust mal disegnato, sostituire un trustee conflittuale, chiuderlo anticipatamente: ogni operazione straordinaria ha parcelle proprie, e le patologie si misurano in multipli. È un motivo in più per la regola che questa collana ripete: i soldi meglio spesi sono quelli della progettazione, l'unico costo che, pagato una volta, riduce tutti gli altri.

DA RICORDARE

- Ingresso: progettazione specialistica, atto e dotazione, messa a regime. Raramente sotto i 5-10.000 euro per un trust familiare serio.
- Canone: trustee professionale ≈0,2-0,5% l'anno (con minimi), guardiano, compliance. Indicativamente 3-10.000 euro l'anno per strutture medie.
- Il canone si proietta sulla durata: vent'anni di trust sono un impegno a sei cifre. Non è un argomento contro: è l'argomento per la soglia.
- Soglia di proporzionalità: sotto ~500.000 di vincolato il trust professionale raramente si giustifica sui numeri; conta la ragione, non la moda.
- Il costo dimenticato è l'uscita: modifiche e patologie si pagano in multipli. La progettazione è l'unico costo che riduce tutti gli altri.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

08 La bottega **degli attrezzi.**

Molti trust italiani nascono per un lavoro che un altro strumento avrebbe fatto meglio, o quasi altrettanto bene a un decimo del costo. Questo capitolo è la bottega degli attrezzi: fondo patrimoniale, vincolo di destinazione, polizze, intestazione fiduciaria, holding, patto di famiglia, amministrazione di sostegno. A ciascuno il suo mestiere, e al trust ciò che resta.

8.1 I parenti poveri: fondo patrimoniale e 2645-ter

Il **fondo patrimoniale** (articoli 167 e seguenti) vincola beni ai **bisogni della famiglia**: solo coniugi o uniti civilmente, protezione limitata ai debiti *estranei* ai bisogni familiari (nozione che la giurisprudenza legge in modo così largo da farvi rientrare quasi ogni debito d'impresa del capofamiglia) e scioglimento legato alle sorti del matrimonio. Costa poco e protegge poco: è il lucchetto da ferramenta dell'aside precedente, utile per esigenze modeste, illusorio per tutto il resto. Il **vincolo di destinazione** dell'articolo **2645-ter** è il cugino domestico del trust: destinazione di immobili (o mobili registrati) a interessi meritevoli, per massimo **novant'anni o la vita del beneficiario**, opponibile con la trascrizione. Più semplice ed economico, ma senza trustee, senza la flessibilità di una legge regolatrice matura, e con una giurisprudenza ancora giovane: adatto a destinazioni puntuali (la casa al figlio disabile), non al governo di patrimoni articolati.

8.2 Gli specialisti: polizze, fiduciarie, holding, patto

Le **polizze vita**, già raccontate dalla guida sorella, fanno una cosa che al trust non riesce così bene: designare beneficiari **fuori dall'asse ereditario**, con impignorabilità e insequestrabilità nei limiti di legge, a costi contenuti. Per la pura trasmissione di capitale finanziario a persone capaci, spesso bastano. L'**intestazione fiduciaria** dà riservatezza amministrativa e ordine, ma zero segregazione: il bene resta del fiduciante, coi suoi creditori. La **holding di famiglia** organizza governance e passaggi societari, e con il **patto di famiglia** forma la coppia che la guida precedente ha consacrato per l'impresa: comando, liquidazioni e stabilità li fanno loro, meglio e con la blindatura. Il trust, semmai, si aggiunge *sopra*: le quote della holding in trust per i nipoti minorenni sono un classico dei patrimoni grandi.

Per la **fragilità**, infine, il confronto è con l'**amministrazione di sostegno**: tutela pubblica, su misura, quasi gratuita, ma legata al giudice tutelare e alla persona del beneficiario, non al patrimonio e al dopo. La combinazione seria per il «dopo di noi» spesso le usa entrambe: amministrazione di sostegno per la

persona, trust (con le agevolazioni della legge 112) per il patrimonio che deve durare oltre i genitori.

> IN PAROLE SEMPLICI
>
> La bottega in una riga per attrezzo: fondo patrimoniale per poco e per poco; 2645-ter per una destinazione secca; polizza per trasmettere capitale a chi sa gestirlo; fiduciaria per l'ordine, non per la protezione; holding e patto per l'impresa; amministrazione di sostegno per la persona fragile; trust per il patrimonio che deve essere governato da un terzo, a lungo, secondo regole che sopravvivono a chi le scrive.

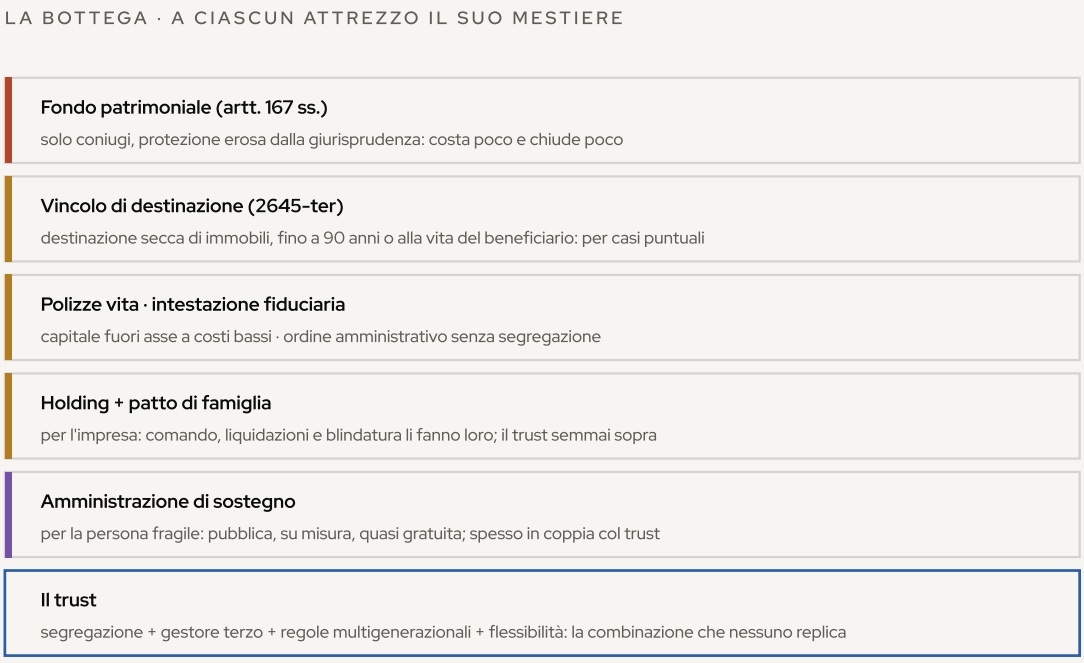

FIGURA 7 La bottega degli attrezzi — Artt. 167 ss., 2645-ter c.c.; L. 112/2016

8.3 Che cosa resta al trust

Sottratto ciò che gli altri fanno meglio, al trust resta un perimetro netto, ed è il suo regno. **La combinazione** di segregazione vera, gestore terzo responsabile, regole che durano generazioni e flessibilità della legge regolatrice: nessun altro attrezzo le offre insieme. Quando il progetto richiede *tutte* e *quattro* (un patrimonio che deve restare unito e amministrato per beneficiari che non possono o non devono amministrarlo, secondo regole stabili, oltre la vita del disponente), il trust non ha concorrenti, e i suoi costi diventano il prezzo giusto di un servizio che non esiste altrove.

Quando invece ne basta una o due, la bottega ha quasi sempre un attrezzo più semplice. Il capitolo 12 trasformerà questa mappa in criterio; prima, però, il metodo della collana esige il passaggio dal concreto: una famiglia in carne e ossa, ricomposta a fini illustrativi: tre strade, i numeri.

DA RICORDARE

- Fondo patrimoniale: solo coniugi, protezione erosa dalla giurisprudenza, sorte legata al matrimonio. Costa poco e protegge poco.
- 2645-ter: destinazione secca di immobili fino a 90 anni o la vita del beneficiario, senza trustee né flessibilità: per casi puntuali.
- Polizze per trasmettere capitale fuori asse a costi bassi; fiduciaria = ordine senza segregazione; holding + patto di famiglia per l'impresa; amministrazione di sostegno per la persona.
- Al trust resta la combinazione che nessuno replica: segregazione + gestore terzo + regole multigenerazionali + flessibilità.
- Se il progetto chiede tutte e quattro, il trust non ha concorrenti; se ne chiede una, la bottega ha un attrezzo più semplice.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM



PARTE TERZA · CAPITOLI 9–13

L'uso **consapevole.**

Un nonno, due nipoti minorenni e tre strade, coi numeri; gli errori tipici in graduatoria, dal più letale; le cinque mosse in programma; e il perno di tutto: i quattro mestieri veri del trust, e i quattro travestimenti. Chiude il glossario.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

09 Un nonno, **tre strade.**

Giorgio, 75 anni, vedovo. Un figlio adulto e solido, Andrea, e due nipoti di 12 e 15 anni, figli della figlia Lucia, mancata tre anni fa. Patrimonio: 4 milioni, la casa (1 milione) e titoli per 3. Il progetto è chiaro: metà ad Andrea, metà ai nipoti; ma i nipoti sono minorenni, il loro padre è un buon uomo con un pessimo rapporto col denaro, e Giorgio vuole che la quota li aspetti fino alla maturità. Tre strade, tre esiti.

9.1 Le tre strade

Strada A · il testamento semplice. Giorgio lascia per testamento metà ad Andrea e metà ai nipoti, che per rappresentazione della madre sono già i suoi eredi naturali. Alla sua morte i due sono ancora minorenni: i beni finiscono amministrati dal **genitore superstite** sotto la sorveglianza del **giudice tutelare** (autorizzazioni per ogni atto rilevante, gestione prudenziale forzata, e il padre «buon uomo» al volante quotidiano). Giorgio potrebbe attenuare questo primo problema anche senza trust, nominando nel testamento un curatore speciale (art. 356 c.c.) che amministri la quota dei nipoti al posto del padre, ed escludendo l'usufrutto legale (art. 324 c.c.); ma il secondo problema resta intero: ai **diciotto anni**, ciascun nipote riceve tutto, in un giorno solo: un milione in mano a un neodiplomato, che è l'esatto scenario che Giorgio teme. Costo: zero. Controllo sul progetto: zero.

Strada B · il trust testamentario. Nel testamento Giorgio istituisce un trust sulla quota dei nipoti: alla sua morte nasce il vincolo, un **trustee professionale** amministra, l'atto detta le regole (istruzione e salute sempre coperte, anticipazioni motivate, capitale in tranche a **25 e 30 anni**), e un guardiano di famiglia vigila. Fisco: alla morte imposte fisse sulla dotazione; all'**attribuzione**, aliquote e franchigie **nonno-nipote** (4 per cento oltre un milione ciascuno) sui **valori di allora**. Il progetto è protetto; il prezzo è il canone del capitolo 7 per una quindicina d'anni.

Strada C · il trust in vita, con l'opzione. Giorgio istituisce e dota il trust **oggi** con la quota destinata ai nipoti (2 milioni: un milione di valore per ciascuno), ed esercita l'**opzione del 4-bis**: paga subito l'imposta col rapporto nonno-nipote (franchigia di un milione a testa: **zero**) e congela. Da qui in poi la crescita è fiscalmente esente: se a trent'anni la quota di ciascun nipote varrà due milioni, non si pagherà **nulla**; con la strada B, sugli stessi valori, l'attribuzione sconterebbe il 4 per cento sul milione eccedente la

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

franchigia, **40.000 euro a nipote**. In più, il trust attivo da subito mette i beni al riparo dalle vicende future di tutti, e Giorgio vede il meccanismo funzionare, correggendo la lettera dei desideri con l'esperienza.



FIGURA 8 Tre strade a confronto — Caso ricomposto a fini illustrativi; ipotesi nel testo

9.2 Che cosa distingue le tre strade

Fra A e B non c'è gara sul piano del progetto: A consegna il patrimonio all'anagrafe (tutto a 18 anni) e a un amministratore non scelto (o, al più, a un curatore speciale fino alla maggiore età); B consegna alle **regole** (le età, le tranche, il trustee, il guardiano). La vera scelta è fra B e C, ed è fatta di tre variabili. Il **fisco**: C congela franchigie e valori di oggi (zero, nei numeri di Giorgio) contro l'incognita dei valori e delle regole future di B. È il «fissare le regole di oggi» già visto per donazioni e patto, con l'avvertenza simmetrica: l'imposta eventualmente versata con l'opzione non torna. Il **tempo dei costi**: C paga il canone da subito, per più anni; B lo rinvia alla morte. Il **collaudo**: C regala a Giorgio ciò che B non può dargli. Vedere il trust funzionare, e correggerlo da vivo.

Nei numeri di Giorgio (patrimonio destinato a crescere, franchigie oggi capienti, orizzonte lungo), la strada C domina se il canone anticipato vale per lui il collaudo e il congelamento; B resta la scelta sobria di chi preferisce non pagare gestione su un progetto che partirà comunque. Ciò che il caso vieta è solo la strada A: per un patrimonio così e beneficiari così, il testamento semplice non è prudenza, è rinuncia al progetto.

IN PAROLE SEMPLICI

La domanda che decide fra B e C non è tecnica ed è una sola: Giorgio vuole essere lo spettatore del suo progetto o il suo primo collaudatore? Il trust testamentario parte quando lui non potrà più vederlo; quello in vita gli restituisce, insieme al canone, il privilegio raro di guardare il proprio dopo funzionare in anteprima.

9.3 Che cosa insegna il caso

Tre lezioni. **Uno: il trust si giustifica col progetto, non col patrimonio.** I 4 milioni di Giorgio non chiedono un trust; i **beneficiari minorenni con un tutore inaffidabile** sì. È la conferma del criterio del capitolo 8: serve la combinazione (gestore terzo, regole lunghe, segregazione), non la taglia. **Due: l'opzione fiscale è un'assicurazione sulla crescita.** Si paga (in liquidità, o in rinuncia al rimborso) solo se il patrimonio è destinato a salire e le franchigie di oggi la coprono: nei numeri giusti vale decine di migliaia di euro, nei numeri sbagliati è un premio buttato. **Tre: la legittima resta il perimetro.** La quota vincolata ai nipoti (che sono legittimari per rappresentazione) e quella di Andrea vanno disegnate col conto della disponibile in mano, come in ogni guida di questo blocco: il trust che lede Andrea non partirebbe blindato, ma con una riduzione incorporata.

Il metodo, replicabile: il progetto scritto (per chi, fino a quando, con che regole); il conto dei legittimari; la scelta del veicolo sulla mappa del capitolo 8; se trust, il disegno dei ruoli e la scelta fiscale col professionista; il fascicolo annuale. Cinque passi, e il capitolo 11 li mette in programma.

DA RICORDARE

- Strada A (testamento semplice): giudice tutelare più genitore non scelto (o, al più, un curatore speciale) durante la minore età, e tutto in mano a 18 anni. Costo zero, progetto zero.
- Strada B (trust testamentario): regole, tranche a 25 e 30 anni, trustee professionale e guardiano; imposte all'attribuzione, sui valori di allora.
- Strada C (trust in vita con opzione 4-bis): oggi franchigie capienti → zero; la crescita matura esente. Sugli stessi valori finali, B pagherebbe 40.000 per nipote.
- La scelta B/C pesa fisco (congelare o no), tempo dei costi e collaudo: solo C fa vedere il progetto funzionare in vita.
- Il trust si giustifica col progetto, non col patrimonio; e la legittima resta il perimetro anche qui.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

10 Gli errori, **mappati.**

Gli errori del trust hanno una particolarità crudele: si pagano tardi, quando il disponente non c'è più o non può più correggere, e si pagano in multipli (parcelle di patologia, imposte di interposizione, liti fra le persone che si volevano proteggere). La mappa che segue ordina i sei più frequenti, dal più letale, ciascuno col suo segnale e la sua correzione finché si è in tempo.

10.1 Gli errori di intento

Errore 1 · il trust contro i creditori di ieri. Il capitolo 4 ha detto tutto: revocatoria, 2929-bis, e l'aggravante dell'intento documentato. È l'errore letale perché non ha correzione: il tempo della protezione era *prima* dei debiti, e nessun atto lo riporta indietro. Segnale: la fretta. Correzione: non farlo, e se è stato fatto, gestire il contenzioso con trasparenza, non aggiungerne. **Errore 2 · il controllo trattenuto.** Il disponente-trustee, il revocabile «per sicurezza», le direttive travestite: l'interposizione del capitolo 3, che consegna al fisco i redditi e ai giudici la segregazione. Segnale: ogni frase che comincia con «ma io potrò comunque…». Correzione: riscrivere i ruoli finché il disponente c'è (trustee autonomo, guardiano terzo, poteri all'osso), perché dopo, la storia dei flussi è già scritta.

10.2 Gli errori di progetto

Errore 3 · il trustee sbagliato. Il parente compiacente che firma ciò che gli si porge (interposizione servita), o all'opposto il professionista scelto solo sul prezzo, che amministra col pilota automatico un patrimonio che chiedeva giudizio. Correzione: il trustee si sceglie come un amministratore delegato (competenza, indipendenza, rendiconti), e il guardiano esiste per poterlo cambiare. **Errore 4 · la legittima ignorata.** Il trust che vincola metà patrimonio a favore di alcuni, scavalcando gli altri: alla morte, riunione fittizia e riduzione lo aspettano al varco, e la «blindatura» che il patto di famiglia ha per legge il trust non ce l'ha. Correzione: il conto della disponibile prima dell'atto, o i legittimari dentro il progetto. **Errore 5 · l'atto fotocopia.** Il modello scaricato, la legge regolatrice scelta a caso, le clausole dei giorni storti assenti: risparmio di migliaia, patologie da decine di migliaia. Correzione: la progettazione è l'unico costo che riduce tutti gli altri.

Errore 6 · il canone dimenticato. Il trust firmato con entusiasmo e subito il primo anno di parcelle vissuto come un tradimento; o il patrimonio troppo piccolo per il vestito, eroso dal mantenimento. Correzione: la proiezione ventennale dei costi *prima* della firma, e la soglia di proporzionalità del

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

capitolo 7 rispettata senza romanticismi.

> IN PAROLE SEMPLICI
>
> Cinque dei sei errori nascono dalla stessa radice già vista per il patto di famiglia: trattare lo strumento come un atto invece che come un progetto. L'altro, il controllo trattenuto (l'errore 2 della graduatoria), ha una radice più profonda: volere il risultato senza pagarne il prezzo. Il trust è inflessibile su questo: protegge esattamente nella misura in cui si è rinunciato.

10.3 La graduatoria del rischio

La figura ordina i sei per gravità. In cima **l'intento sbagliato** (creditori di ieri): non ha rimedio e trascina anche il resto. Un trust nato male infetta ogni sua clausola. Seguono **il controllo trattenuto** e **il trustee sbagliato**, le due patologie gemelle che trasformano la segregazione in scenografia; poi **la legittima ignorata**, che rinvia la lite di una generazione; infine gli errori economici (atto fotocopia e canone dimenticato), costosi ma correggibili.

La graduatoria è anche la lista di controllo per chi un trust ce l'ha già: l'intento regge a una lettura ostile? i ruoli reggono? il trustee documenta? il conto dei legittimari esiste? i costi sono proporzionati? Chi trova buchi ha un vantaggio su chi li scoprirà dopo: il disponente vivo può riscrivere quasi tutto (d'accordo col trustee e nelle forme della legge regolatrice), e il capitolo 11 dice da dove cominciare.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

LA GRADUATORIA DEL RISCHIO · SEI ERRORI, DAL PEGGIORE

1 · Il trust contro i creditori di ieri
revocatoria, 2929-bis e l'aggravante dell'intento: l'unico errore senza rimedio

2 · Il controllo trattenuto
«ma io potrò comunque…», interposizione: redditi al fisco, segregazione ai giudici

3 · Il trustee sbagliato
il parente che firma tutto, o il professionista col pilota automatico

4 · La legittima ignorata
il trust non ha la blindatura del patto: riunione fittizia e riduzione lo aspettano

5 · L'atto fotocopia
modello scaricato, legge a caso, giorni storti assenti: risparmio in migliaia, patologie in decine

6 · Il canone dimenticato
la proiezione ventennale si fa prima della firma, e la soglia si rispetta senza romanticismi

FIGURA 9 La graduatoria del rischio — Schema di metodo

DA RICORDARE

- Errore letale: il trust contro i creditori di ieri, senza rimedio, e con l'aggravante dell'intento. Il tempo della protezione era prima.
- Controllo trattenuto e trustee compiacente: le patologie gemelle che consegnano redditi al fisco e segregazione ai giudici.
- La legittima ignorata aspetta al varco: il trust non ha la blindatura del patto di famiglia.
- Atto fotocopia e canone dimenticato: errori economici. La progettazione è l'unico costo che riduce gli altri, la proiezione ventennale si fa prima.
- Il disponente vivo può riscrivere quasi tutto: la graduatoria è la lista di controllo per i trust già esistenti.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

11 Le mosse **del buon trust.**

Il trust ben fatto nasce da una sequenza che mette l'atto alla fine e lo scopo all'inizio, l'esatto contrario del percorso di chi entra in uno studio chiedendo «un trust» come si chiede un conto corrente. Cinque mosse: le prime quattro occupano una stagione di lavoro riservato, la quinta dura quanto il trust. Nessuna richiede urgenza; tutte richiedono metodo.

11.1 Mossa 1 e 2: lo scopo, poi i conti

Mossa 1 · la domanda di scopo. Per chi, contro quali rischi, fino a quando, con quali regole di uscita: un paragrafo scritto, non un'intuizione. Se la risposta onesta contiene «i miei creditori», «meno tasse» o «ma decido sempre io», il progetto si ferma qui, e la mossa ha già reso più di qualunque parcella. Se contiene una fragilità, un orizzonte multigenerazionale, un patrimonio che chiede un governo terzo, si prosegue. **Mossa 2 · i due conti.** Il conto di **proporzionalità**: patrimonio da vincolare contro proiezione ventennale dei costi (capitolo 7), con la soglia rispettata senza romanticismi. E il conto dei **perimetri**: la mappa dei creditori attuali e prevedibili (il trust si fa a cielo sereno), e il conto dei legittimari sulla disponibile, le guide del blocco successorio alla mano.

11.2 Mossa 3 e 4: il disegno, poi l'atto

Mossa 3 · il disegno. Con un professionista che di trust vive: la scelta fra le strade del capitolo 8 (spesso l'esito è «non un trust»); se trust, la legge regolatrice, il trustee (professionale, salvo eccezioni argomentate), il guardiano terzo, i beneficiari con i loro diritti, la durata e le tranche, le clausole dei giorni storti, la bozza della lettera dei desideri. In parallelo, il disegno **fiscale**: opaco o trasparente per i redditi, e la simulazione dell'opzione del 4-bis sui numeri propri. Congelare conviene solo con franchigie capienti, crescita attesa e beneficiari già individuabili per categoria (altrimenti l'opzione costa l'aliquota massima senza franchigie). **Mossa 4 · l'atto e la dotazione.** Dal notaio arrivano un progetto già scritto e i conti già fatti: atto istitutivo, dotazione (anche progressiva), trascrizioni e intestazioni, l'eventuale opzione esercitata, il fascicolo aperto dal primo giorno. Come per il patto di famiglia: l'atto è l'ora finale di una stagione di lavoro, non il suo inizio.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

IN PAROLE SEMPLICI

La sequenza giusta si riconosce da dove sta la parola «trust»: alla fine, come conclusione possibile di un progetto («per proteggere X a lungo, lo strumento giusto è…»), non all'inizio come ordine d'acquisto. Chi entra chiedendo un trust esce quasi sempre con quello sbagliato; chi entra chiedendo di proteggere qualcuno esce, a volte, senza trust e con la soluzione giusta.

11.3 Mossa 5: la manutenzione, per tutta la durata

Mossa 5 · il governo nel tempo. Il fascicolo annuale del capitolo 6 (rendiconto, capitale/reddito, delibere, RW) tenuto senza eccezioni: è la prova vivente che il trust è vero. Le **revisioni** a ogni evento: un beneficiario che matura o si fragilizza, un trustee da sostituire, una legge fiscale che cambia (questa guida fotografa il settembre 2026: il 4-bis ha meno di due anni), la lettera dei desideri aggiornata finché il disponente c'è. E il **passaggio di testimone** pensato per ogni ruolo: chi sostituisce il guardiano, come si rinnova il trustee, chi custodisce la memoria dello scopo quando la prima generazione è uscita di scena.

Chiude la mossa (e la guida operativa) la regola d'oro dei patrimoni governati: il trust non è mai *finito*, è *mantenuto*. La differenza fra i trust che a distanza di trent'anni fanno ancora il loro mestiere e quelli che si trascinano in tribunale non sta quasi mai nell'atto originario: sta nei trent'anni di fascicoli, revisioni e persone giuste al posto giusto.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

1 · La domanda di scopo

per chi, contro che cosa, fino a quando: scritta; se contiene «creditori» o «meno tasse», stop

2 · I due conti

proporzionalità (costi ventennali vs patrimonio) e perimetri (creditori a cielo sereno, disponibile)

3 · Il disegno

con lo specialista: veicolo (spesso non un trust), legge, trustee, guardiano, fiscalità simulata

4 · L'atto e la dotazione

l'ora finale di una stagione: istitutivo, dotazione anche progressiva, opzione, fascicolo dal giorno uno

5 · Il governo nel tempo

fascicolo annuale, revisioni a ogni evento, passaggio di testimone: il trust non è finito, è mantenuto

FIGURA 10 Il programma delle cinque mosse — Schema di metodo

DA RICORDARE

- Mossa 1: la domanda di scopo, scritta. Se contiene «creditori», «meno tasse» o «decido sempre io», il progetto si ferma lì, ed è un successo.
- Mossa 2: proporzionalità (costi ventennali vs patrimonio) e perimetri (creditori a cielo sereno, legittimari sulla disponibile).
- Mossa 3: il disegno con uno specialista (spesso l'esito è «non un trust»); se trust: legge, trustee professionale, guardiano terzo, fiscalità simulata sui propri numeri.
- Mossa 4: l'atto è l'ora finale di una stagione, con dotazione anche progressiva e fascicolo aperto dal primo giorno.
- Mossa 5: fascicolo annuale, revisioni a ogni evento, passaggio di testimone dei ruoli: il trust non è finito, è mantenuto.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

12 Quando serve **davvero.**

Tutto converge qui. Il trust ha quattro mestieri in cui è insostituibile e quattro travestimenti in cui è dannoso, e la sventura italiana è che si vende più spesso nei secondi. Questo capitolo perno mette i quattro e i quattro uno di fronte all'altro, e consegna il criterio con cui decidere, compreso il criterio per non farlo.

12.1 I quattro mestieri veri

La fragilità. Il beneficiario che non può, o non potrà, amministrare: il figlio con disabilità (col binario agevolato della legge 112), il familiare vulnerabile, i minori con tutori inadatti. Qui il trust fa ciò che nessuno strumento fa: un patrimonio governato da un terzo responsabile, *per la persona*, oltre la vita di chi la proteggeva. **Il tempo lungo.** Progetti a due generazioni: tenere unito un patrimonio o un bene identitario oltre le successioni individuali, con regole che non si rinegoziano a ogni funerale. **Il governo terzo.** Patrimoni complessi o famiglie numerose dove serve un amministratore indipendente con regole scritte: il trust come costituzione patrimoniale, spesso sopra una holding. **La frontiera.** Famiglie e beni su più ordinamenti, dove la flessibilità della legge regolatrice e la riconoscibilità internazionale dello strumento diventano un vantaggio tecnico concreto.

Il tratto comune è uno: in tutti e quattro c'è **qualcun altro da proteggere e un tempo che supera il disponente**. Dove ci sono, il canone del capitolo 7 compra un servizio che non esiste altrove.

12.2 I quattro travestimenti

Lo scudo. Contro i creditori di ieri: revocatoria, 2929-bis, aggravante dell'intento. Il capitolo 4 ha chiuso la pratica. **Lo sconto.** Dal 2025 (riforma del 2024) il fisco patrimoniale è neutro per costruzione e i redditi seguono regole ordinarie: chi promette risparmi promette ciò che la legge ha esplicitamente pareggiato. **Il segreto.** RW, titolare effettivo, scambi automatici: il trust è tracciato, e va bene così. **Il guanto.** Il controllo mascherato da affidamento: l'interposizione, che restituisce redditi al disponente e beni ai creditori. Il travestimento che si smaschera da solo, coi flussi.

La domanda-filtro che li smaschera tutti e quattro in un colpo è quella della mossa 1: *chi* viene protetto, oltre al disponente? Se la risposta onesta è «nessuno… io», il trust è il travestimento di qualcos'altro: di solito di una paura, che merita risposte migliori di una parcella.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

IN PAROLE SEMPLICI

Il criterio in una immagine: il trust è un testimone a cui si consegna qualcosa di prezioso perché lo porti oltre la propria bracciata, a un figlio fragile, a una generazione che non c'è ancora, a un progetto più lungo di una vita. Chi cerca uno specchio in cui rivedersi proprietario, o un muro dietro cui nascondersi, ha sbagliato oggetto: i testimoni camminano via.



FIGURA 11 Mestieri veri e travestimenti — Quadro normativo a settembre 2026

12.3 Il criterio, in una pagina

Si fa il trust quando c'è un beneficiario da proteggere oltre la propria vita e la propria capacità; quando il progetto supera una generazione e chiede regole stabili; quando il patrimonio esige un governo terzo e documentato; quando la dimensione internazionale lo rende lo strumento tecnicamente giusto; e sempre: a cielo sereno coi creditori, dentro la disponibile coi legittimari, sopra la soglia di proporzionalità, con la rinuncia al controllo accettata davvero. **Non si fa** quando lo scopo vero è schermare il passato, risparmiare imposte, sparire o comandare per interposta persona; quando il patrimonio non regge il canone; quando un attrezzo della bottega del capitolo 8 fa il lavoro a un decimo del costo; quando la famiglia non ha ancora fatto, con le guide sorelle, i compiti più semplici: testamento, coperture, passaggi ordinari.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

E il congedo della collana vale qui più che altrove: il trust è l'unico strumento di questa collana che affida il progetto **a qualcun altro**. Per questo è insieme il più potente e il meno perdonante: premia chi sa davvero lasciare, e smaschera chi finge. Usarlo con criterio significa, alla lettera, sapere che cosa si sta consegnando, e a chi.

DA RICORDARE

- Quattro mestieri veri: fragilità (con la corsia della L. 112), tempo lungo multigenerazionale, governo terzo di patrimoni complessi, dimensione internazionale.
- Il tratto comune: qualcun altro da proteggere e un tempo che supera il disponente. Lì il canone compra un servizio che non esiste altrove.
- Quattro travestimenti: scudo dai creditori di ieri, sconto fiscale (pareggiato per legge dal 2025, con la riforma del 2024), segreto (finito), controllo mascherato (si smaschera coi flussi).
- La domanda-filtro: chi viene protetto oltre al disponente? Se la risposta è «nessuno», il trust è il travestimento di una paura.
- Sempre: cielo sereno coi creditori, dentro la disponibile, sopra la soglia di proporzionalità, con la rinuncia accettata davvero.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

13 Le parole **del trust.**

Le parole del trust, in ordine alfabetico e in italiano piano: dall'atto istitutivo al vincolo di destinazione. Una volta imparate, ogni bozza, ogni rendiconto e ogni consiglio ricevuto diventano leggibili.

13.1 A–D

Atto istitutivo. Lo statuto del trust: ruoli, beneficiari, scopo, durata, regole di gestione e attribuzione, clausole dei giorni storti. Distinto dalla dotazione.

Beneficiari. I destinatari dell'utilità: di reddito o di capitale, con diritti attuali o aspettative, individuati o rimessi alla discrezionalità guidata del trustee.

Convenzione dell'Aja (1985). Il trattato sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento: ratificato con L. 364/1989, in vigore per l'Italia dal 1° gennaio 1992.

Disponente (settlor). Chi istituisce il trust e lo dota: scrive le regole, sceglie le persone, ed esce dalla proprietà.

Dopo di noi (L. 112/2016). Il binario agevolato per i trust a favore di persone con disabilità grave: esenzione dall'imposta di successione e donazione, a condizioni precise.

Dotazione. Il trasferimento dei beni al trustee, anche in più riprese: l'atto con gli effetti patrimoniali e fiscali.

13.2 F–L

Fascicolo annuale. Rendiconto, distinzione capitale/reddito, delibere, adempimenti: la prova vivente che il trust è vero, e la migliore polizza contro le contestazioni.

Guardiano (protector). Il controllore facoltativo: veti su atti chiave, potere di sostituire il trustee, custodia dello spirito dell'atto. Il contrappeso che rende accettabile l'uscita di scena del disponente.

Interposizione. La patologia capitale (circ. 34/E/2022; Cass. 11055/2021 sull'art. 37, comma 3, DPR 600/1973): fittizia (mai voluto spossessarsi) o reale (poteri trattenuti). Redditi al disponente, segregazione non opponibile.

Legge regolatrice. La legge straniera (inglese, Jersey, maltese…) scelta nell'atto per disciplinare il funzionamento: l'Italia riconosce ma non regola.

Lettera dei desideri. Il documento non vincolante con cui il disponente consegna al trustee il senso delle regole: si aggiorna finché si è in tempo.

13.3 O–T

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

Opzione del 4-bis. La facoltà (dal 2025) di pagare l'imposta all'entrata, su valori e regole correnti, rendendo esenti le attribuzioni future alla stessa categoria di beneficiari (categoria non determinabile: aliquota massima senza franchigie): irreversibile, e senza rimborso se l'attribuzione non avverrà.

Segregazione. L'effetto che giustifica l'istituto: i beni in trust formano una massa separata dai patrimoni di disponente, trustee e beneficiari, opponibile con trascrizioni e intestazioni.

Trustee. Il proprietario-amministratore: intestatario dei beni ma non per sé, gestisce secondo l'atto, rende conto, risponde verso i beneficiari.

Trust interno. Disponente, beni e beneficiari italiani, legge regolatrice straniera: pienamente riconosciuto dopo trent'anni di prassi.

Trust opaco / trasparente (art. 73 TUIR). Senza beneficiari individuati → soggetto IRES al 24%; con beneficiari individuati → redditi imputati per trasparenza come redditi di capitale (44, g-sexies).

13.4 V

Vincolo di destinazione (art. 2645-ter). Il cugino domestico: destinazione trascrivibile di immobili a interessi meritevoli, fino a 90 anni o alla vita del beneficiario. Senza trustee né flessibilità: per destinazioni puntuali.

2901 (revocatoria). L'azione del creditore anteriore contro l'atto gratuito pregiudizievole: cinque anni, senza bisogno di provare la complicità di terzi.

4-bis TUS. La regola fiscale in vigore dal 2025: imposta all'attribuzione ai beneficiari, con aliquote e franchigie del rapporto disponente-beneficiario; opzione per l'entrata. Il trust come ponte, non come schermo. Dal 2027 art. 90 del D.Lgs. 123/2025.

2929-bis. Il pignoramento diretto (dal 2015): il creditore anteriore con titolo esecutivo aggredisce immobili e mobili registrati usciti con atti gratuiti, entro un anno dalla trascrizione, senza passare dalla revocatoria.

DA RICORDARE

- Le parole chiave sono poche: segregazione, interposizione, opaco/trasparente, 4-bis, legge regolatrice, fascicolo. Imparate una volta, ogni bozza diventa leggibile.
- Quando la voce del glossario non basta, fanno fede la legge regolatrice, i professionisti specializzati e il confronto documentato.
- Nessun glossario sostituisce il metodo del capitolo 11: la domanda di scopo e i due conti, prima di ogni atto.

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

CONGEDO

L'affidamento è **un mestiere lungo.**

Questa guida finisce qui; le decisioni, no. Il trust è l'unico strumento della collana che affida il progetto a qualcun altro, e riesce bene solo al servizio di uno scopo vero: la persona da proteggere, il conto di proporzionalità fatto, i ruoli disegnati con la rinuncia accettata, il fascicolo tenuto anno dopo anno.

Se leggendo sono emerse domande sulla tua situazione (se quella fragilità in famiglia meriti questa architettura, se il patrimonio regga il canone, se l'attrezzo giusto sia un altro della bottega), è il segnale che la parte più utile del lavoro comincia adesso.

Un colloquio riservato, senza impegno, è il modo più semplice per capirlo insieme. I contatti sono nell'ultima pagina.

Massimiliano Silla

© 2026 · MASSIMILIANOSILLA.COM

AVVERTENZE

Da leggere, **prima di decidere.**

Questa guida ha uno scopo esclusivamente educativo e informativo. Non costituisce consulenza legale, notarile, fiscale o societaria, né consulenza in materia di investimenti o raccomandazione personalizzata. Il trust è una struttura complessa, retta da una legge straniera e con effetti di lunga durata sulla vita di più persone: ogni decisione va presa sulla propria situazione concreta, con l'assistenza di professionisti specializzati (l'avvocato esperto di trust per il disegno e l'atto, il notaio per i trasferimenti, il fiscalista per il regime impositivo, il consulente per il quadro patrimoniale complessivo).

I riferimenti normativi e giurisprudenziali citati sono aggiornati a settembre 2026, salvo diversa indicazione. La fiscalità del trust è stata riscritta dal D.Lgs. 139/2024, in vigore dal 2025, con correttivi successivi (da ultimo il D.Lgs. 148/2026); dal 1° gennaio 2027 le stesse regole passano nel Testo unico dei tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025), dove il 4-bis diventa l'articolo 90, e il quadro può cambiare ancora: prima di ogni decisione conviene verificare che il quadro descritto sia ancora attuale. Le informazioni provengono da fonti pubbliche ritenute affidabili (testi normativi, giurisprudenza, prassi e studi professionali), che tuttavia non vengono garantite.

Gli esempi numerici sono ipotetici e servono solo a illustrare i meccanismi descritti; i personaggi del capitolo 9 non corrispondono a persone reali, e i costi indicati sono ordini di grandezza dichiarati come tali. Nessuna struttura descritta in guida va utilizzata senza una verifica professionale sulla situazione specifica.

Le fotografie delle pagine di parte provengono da Wikimedia Commons (licenza CC0; fotografie di Luke Porter, Tim Boote e Maciej Rusek).

© 2026 Massimiliano Silla. Tutti i diritti riservati. Testi, grafici e impaginazione di questa guida sono opera dell'autore. Ne è benvenuta la condivisione, purché nella versione integrale e invariata, con l'attribuzione a Massimiliano Silla (massimilianosilla.com). Non sono consentiti la modifica, l'estrazione di parti, la rimozione dei riferimenti all'autore né il riuso commerciale senza autorizzazione scritta: info@massimilianosilla.com.

CONTATTI

Parliamo
del tuo patrimonio.

Roma	Viale dell'Arte 25 00144 Italia	T +39 06 9670 1880
Milano	Via San Raffaele 1 20121 Italia	T +39 02 3035 6801
Torino	Corso Valdocco 2 10128 Italia	T +39 011 089 1164
Ginevra	Place de la Fusterie 12 1204 Svizzera	Sede di rappresentanza Su appuntamento

EMAIL
info@massimilianosilla.com

SITO
massimilianosilla.com

LINKEDIN
in/massimiliano-silla

Un primo colloquio riservato, senza impegno,
per capire da dove partire.

Massimiliano Silla · Consulente Finanziario Indipendente CFP®
Delibera OCF n. 2425 del 19/03/2024 · P.IVA 10577390585